

STATUTO

A. Po. L. a. R.

Operatori Polizia Locale a Riposo

Art. 1 (Denominazione, sede, durata)

1. L'Associazione Polizia Locale a Riposo, è una associazione senza fini di lucro, con sede in Viale Gramsci, 265, 41122 Modena (MO);
2. Ha durata illimitata ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e di Legge in materia;
3. Nel prosieguo del presente Statuto, per brevità, definita associazione;
4. L'Associazione Polizia Locale a Riposo è denominata "A.Po.L.A.R.".

Art. 2 (Scopi)

1. Promuovere e sviluppare i vincoli di solidarietà e di collegamento fra i Soci;
2. Promuovere ed attuare ogni iniziativa tesa alla valorizzazione della figura degli Associati, nonché attivarsi per lo studio e per l'eventuale soluzione dei problemi che dovessero interessare i Soci nella loro veste di pensionati;
3. Promuovere la partecipazione, provvedendo alla designazione o alla segnalazione di propri iscritti, in tutti quegli Enti, Associazioni, Organi e Commissioni, anche di studio, nei quali siano rappresentati o comunque presenti interessi e problemi che coinvolgono la categoria degli Associati;
4. Mantenere ed intensificare più stretti rapporti con le organizzazioni del personale di polizia in servizio e con altre Associazioni di pensionati;
5. Svolgere attività culturale, ricreativa, assistenziale, benefica, di sicurezza ausiliaria con appositi accordi con le Pubbliche Amministrazioni (manifestazioni e controllo del territorio in collaborazione con le Polizie Locali e nazionali) e promuovere iniziative a favore dei Soci;
6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 (Uniforme e Distintivo Sociale)

1. Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali i soci indossano l'uniforme sociale della foggia prescritta dal Regolamento al presente Statuto.
2. I soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale risulta dal disegno di cui al regolamento.

Art. 4 (Finanziamento)

1. L'Associazione trae i mezzi per lo svolgimento della propria attività dalle quote sociali annuali versate dai Soci e dai simpatizzanti, da contributi concessi da Enti pubblici e privati, da eventuali lasciti e donazioni, nonché da ogni altra forma di entrata che dovesse a giusto titolo pervenire;

2. L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all' art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 (Categorie di soci)

I soci dell'Associazione sono:

1. Ordinari;
2. Onorari;
3. Familiari;
4. Simpatizzanti;
5. Possono essere, soci ordinari tutti coloro che abbiano prestato o prestino servizio nella Polizia Locale o a questi assimilabili;
6. Possono essere, soci familiari tutti gli appartenenti al "nucleo familiare" di coloro che abbiano prestato o prestino servizio nella Polizia locale Italiana o assimilabili;
7. Possono essere soci simpatizzanti tutti coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell'A.Po.L.a.R. L'ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal C.D;
8. I nuovi Soci devono sottoscrivere una domanda di iscrizione, con accettazione esplicita delle norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione. La loro domanda di iscrizione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo;
9. L'accettazione o la non motivata accettazione della domanda d'iscrizione deve essere comunicata all'aspirante Socio;
10. La qualifica di Socio si acquisisce dalla data di accettazione ed è a tempo indeterminato. I Soci sono tenuti a corrispondere la quota annuale stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci ed in prima applicazione dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6 (Soci Onorari)

1. Il Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di Socio Onorario a personale in quiescenza dalle Forze di Polizia dello Stato a persone e ad Enti che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e al prestigio dell'Associazione stessa.
2. Il riconoscimento di Socio Onorario deve essere approvato dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice.
3. I Soci Onorari vengono iscritti, in apposita sezione del Libro Soci, e non godono di diritto di voto.
4. Qualora vengono a mancare le motivazioni che, in precedenza, ne avevano determinato il conferimento, il Consiglio Direttivo, con maggioranza semplice, può revocare in qualunque momento la qualifica di Socio Onorario.
5. Sia il conferimento della qualifica di Socio Onorario che la revoca della stessa devono essere comunicate agli interessati.

Art. 7 (Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio si perde per:

1. dimissioni;
2. espulsione determinata da gravi motivi morali o disciplinari a seguito di comportamenti che rendano incompatibile la partecipazione del Socio all'Associazione;
3. Sopravvenuta perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione a Socio;
4. Mancato pagamento della quota associativa annuale.
5. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, e comunicata all'interessato.

Art. 8
(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

1. 1'Assemblea generale dei Soci;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente;
 4. il 1°Vice Presidente;
 5. il 2°Vice Presidente Economo;
 6. i Consiglieri.
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale dei Soci, dal Consiglio Direttivo devono essere debitamente verbalizzate. Ai Soci che ne facciano richiesta potrà essere rilasciata, copia a loro spese,
3. Tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione non sono cumulabili e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento delle attività associative e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9
(Assemblea generale dei Soci)

1. L'Assemblea generale dei Soci è costituita dai Soci che risultano iscritti alla data dell'avviso di convocazione e sono in regola con il pagamento della quota sociale.
2. Deve essere convocata qualora lo richiedano, con richiesta motivata, il Consiglio Direttivo, o almeno i due terzi dei Soci. La richiesta di convocazione dovrà essere indirizzata al Presidente, e contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tali casi, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data della richiesta.
3. La convocazione è indetta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare ai singoli Soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.
4. In sostituzione dell'Assemblea Generale dei Soci, le deliberazioni demandate all'esclusiva competenza della stessa potranno essere assunte, su delibera del Consiglio Direttivo, anche tramite votazione per corrispondenza, con le modalità di volta in volta previste dal Consiglio.
5. L'Assemblea è presieduta da un Socio nominato dall'Assemblea. Fungerà da Segretario dell'Assemblea il Segretario in carica del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, adempie le funzioni del Segretario un Socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.
6. Salvo quanto previsto ai successivi artt. 19 (Modifiche dello Statuto) e 20 (Scioglimento dell'Associazione), l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, di persona o per delega.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le votazioni ordinariamente sono fatte in modo palese, per alzata di mano. Su richiesta di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto al voto, la votazione potrà essere fatta a scrutinio segreto.
8. E' ammessa la facoltà di delega: ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio; il partecipante, comunque, non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

Art. 10
(Attribuzioni dell'Assemblea generale dei Soci)

E' di esclusiva competenza dell'Assemblea generale dei Soci, oltre a determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione:

1. relazione dei componenti del Consiglio Direttivo;
2. relazione del Revisore dei conti;
3. l'approvazione del rendiconto annuale;
4. la determinazione della misura della quota sociale;
5. l'approvazione delle modifiche statutarie;
6. lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto:

1. Il Presidente;
2. Il 1° Vice Presidente;
3. il II 2° Vice Presidente Economo;
4. I Consiglieri fondatori;
5. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il 1° Vicepresidente e il 2° Vicepresidente Economo.
6. Partecipano di diritto al Consiglio Direttivo il Segretario e il Revisore dei conti qualora nominati.
7. Su invito del Presidente potranno partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, anche in via continuativa, Soci di particolare professionalità in relazione agli argomenti di volta in volta portati all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente deve convocare il Consiglio entro 30 giorni qualora gli pervenga una richiesta scritta da almeno cinque Consiglieri.
9. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice del Consiglio direttivo ma, non meno di cinque unità. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi, in quel momento, presiede il Consiglio Direttivo.
10. Il componente del Consiglio Direttivo si astiene dalle deliberazioni in cui si manifesti conflitto di interessi rispetto alla propria funzione o attività all'interno della Associazione.
11. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica ai congressi ed in prima applicazione dopo cinque anni, nel caso di perdita della qualità di Socio, sono inoltre considerati decaduti qualora non siano intervenuti per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale provvede contemporaneamente alla sostituzione dei componenti decaduti mediante cooptazione fra gli iscritti primi fra i non eletti.
12. I componenti nominati in sostituzione di quelli decaduti scadranno con lo stesso termine di quelli in carica.
13. Qualora, per effetto di successive decadenze ed impossibilità di cooptazioni, la quantità dei componenti del Consiglio si riducesse a cinque o meno consiglieri, il Presidente attiverà immediatamente le procedure per il rinnovo del Consiglio Direttivo. In mancanza o su impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, la riattivazione delle procedure di rinnovo del Consiglio sarà effettuata dal Segretario.

Art. 12
(Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. esaminare la relazione sull'andamento dell'Associazione, predisposta dal Presidente, da sottoporre all'Assemblea generale dei Soci;
2. esaminare il progetto di bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea generale dei Soci;
3. approvare la relazione del Revisore dei conti che la presenterà all'Assemblea generale dei Soci;
4. approvare il bilancio di previsione predisposto dal Tesoriere;
5. indire le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti stabilendo le modalità di presentazione delle candidature e quelle delle votazioni per corrispondenza;

6. indicare, su proposta del Presidente, le persone facoltizzate ad operare nei conti correnti bancari o postali, fissando, se ritenuto opportuno, limiti alla loro operatività;
7. approvare l'ammissione dei nuovi Soci e, quando previsto, deliberare sulla loro espulsione;
8. nominare, su proposta del Presidente, con possibile scelta tra i Soci anche al di fuori dei componenti del Consiglio, i rappresentanti dell'Associazione in Enti, Associazioni, Organi e Commissioni ;
9. segnalare, tra i Soci, su proposta del Presidente e qualora sia ritenuto opportuno, con possibile scelta anche al di fuori dei componenti del Consiglio, i candidati dell'Associazione nelle elezioni per la nomina in Enti, Associazioni, Organi e Commissioni quando gli stessi devono essere eletti anche da non Soci;
10. istituire, su proposta del Presidente e qualora sia ritenuto opportuno, delegazioni periferiche dell'Associazione, nominandone il responsabile;
11. istituire Commissioni permanenti o temporanee, a supporto dell'attività del Consiglio o del Presidente, nominandone, con possibile scelta anche al di fuori dei componenti del Consiglio, i referenti e, su proposta di questi, anche i componenti;
12. approvare i regolamenti ritenuti necessari per la migliore funzionalità dell'Associazione;
13. predisporre le modifiche allo Statuto;
14. prendere ogni altro provvedimento di interesse dell'Associazione che non sia di esclusiva competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe a singoli componenti del Consiglio stesso per determinati atti o categoria di atti connessi con l'attività dell'Associazione.

Art. 13 (Presidente)

1. Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza dell'Associazione, convoca l'Assemblea generale dei Soci e il Consiglio Direttivo ed è il Legale Rappresentante.
2. Dispone l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, impartendo le relative disposizioni e verificandone l'attuazione.
3. Nei casi di assoluta urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione di questo.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal 2° Vice Presidente Economico; di fronte ai terzi la firma di chi lo sostituisce costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento.
5. In caso di dimissioni o comunque di definitivo impedimento del Presidente, il 2° Vice Presidente Economico convocherà, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 14 (1° Vice Presidente)

Il 1° Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento con uguali poteri. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

Art 15 (2° Vice Presidente Economico)

Il 2° Vice Presidente Economico è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è preposto ad amministrare la contabilità inerente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Provvede all'amministrazione del patrimonio, delle entrate e delle spese dell'Associazione in conformità alle previsioni ed in relazione alle deliberazioni degli Organi statutari. In conformità a quanto stabilito dall'art.11, comma 1:

1. dispone dei fondi depositati nei conti bancari e ha in consegna la cassa sociale;
2. con le stesse modalità previste per l'utilizzo dei conti suddetti, firma ordinativi di pagamento, quietanza assegni, rilascia ricevute liberatorie e comunque compie tutti gli atti connessi con la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;

3. entro il mese di aprile di ogni anno compila il bilancio consuntivo dell'anno solare decorso e lo sottopone, con tutti i documenti giustificativi al Consiglio Direttivo, con la relazione del Revisore dei conti;
4. compila il bilancio preventivo e lo sottopone all'esame del primo Consiglio Direttivo dell'anno con il parere del Revisore dei Conti.
2. In caso di decadenza dalla carica o di un suo impedimento, le funzioni del Tesoriere sono assunte pro tempore, in attesa di nuova nomina, dal Segretario dell'Associazione.

Art. 16
(Segretario)

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del Libro Soci e, in generale, l'organizzazione dell'Associazione.
3. I verbali di cui al comma precedente sono di volta in volta sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento, adempie le funzioni del Segretario un Socio nominato dal Presidente.
5. Redige l'elenco dei nuovi Soci o di quelli dimissionari per il Consiglio Direttivo.

Art. 17
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni da effettuare secondo lo statuto, possono essere sostituite con mezzi elettronici secondo le deliberazioni di volta in volta assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 18
(Anno sociale)

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 19
(Modifiche dello Statuto)

Le modifiche del presente Statuto, che non si rendano necessarie per adeguarle a sopravvenute disposizioni di legge, devono essere approvate dall'Assemblea generale dei Soci, purché risultino votanti almeno il 150% più uno dei Soci aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 20
(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è subordinato al voto favorevole dell'Assemblea generale dei Soci, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
2. Deve essere contestualmente stabilita, con la nomina di un liquidatore, la destinazione dei beni sociali a fini di solidarietà o ad altre organizzazioni che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 21
(Decorrenza)

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo della costituzione.



A. P. O. L. A. R.

Associazione Polizia Locale A Riposo